

(N. 2059)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAPA, FERMARIELLO, PIERACCINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, VENANZI, ROSSI Dante, ABENANTE, VALENZA, PIOVANO, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SCARPINO, URBANI e VERONESI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 1975

#### Provvedimento per il complesso archeologico di Pompei

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge propone alla vostra attenzione e alla vostra approvazione un provvedimento diretto a salvare, con un finanziamento straordinario, la zona archeologica di Pompei, esposta, ormai da lunghi anni, ad un processo di grave e irreparabile deperimento.

Da più parti, dal mondo della cultura e dell'arte, sulla stampa italiana e straniera, si sono levate, con più viva e allarmata insistenza negli ultimi tempi, voci per richiamare l'attenzione del Governo sui pericoli che minacciano Pompei e per sollecitare la adozione di misure e di interventi adeguati alla drammaticità della situazione.

« Pompei — s'è detto — muore una seconda volta » e, questa volta, non per un terribile evento della natura o per l'azione del tempo, ma per l'incuria degli uomini, per la lentezza e l'insufficienza delle norme di tutela, per l'irrisorietà degli stanziamenti, per la mancanza del personale.

Certo sono queste le cause che, più in generale, concorrono, come è noto, alla dispersione e alla distruzione del nostro patrimonio artistico, culturale, storico: per tali

motivi, anche nel corso del recente dibattito in Parlamento sull'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono state, ancora una volta, richiamate l'urgenza e la necessità di una riforma generale del settore, di una ristrutturazione democratica della amministrazione, di una nuova politica culturale che, superando l'arcaico concetto di conservazione, metta il bene culturale al servizio della collettività e faccia assumere all'immenso e prezioso nostro patrimonio il valore di promozione del progresso culturale e dello sviluppo civile del Paese.

Tuttavia, in attesa di giungere ad una riforma del settore, ormai non più differibile, alcuni provvedimenti, imposti dall'urgenza e dalla drammaticità della situazione, non possono essere più rinviati. E così per Pompei, cioè per un complesso archeologico che costituisce, nell'insieme della sua struttura, un documento unico, di conoscenza e di studio, di un momento della storia della civiltà umana.

Il nostro disegno di legge prevede, agli articoli 1 e 2, un finanziamento di tre miliardi, destinati ad opere di manutenzione, di restau-

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ro, di salvaguardia, di valorizzazione della zona archeologica di Pompei: si tratta, altresì, di provvedere con urgenza al proseguimento dei lavori di scavo, al completamento della costruzione dell'*Antiquarium* e delle opere di recinzione.

Sempre all'articolo 2 il disegno di legge prevede che con il finanziamento si dovrà provvedere anche alle spese occorrenti per gli espropri, sia per consentire la continuazione degli scavi sia per assicurare, intorno al complesso archeologico, una zona di verde.

In tal modo la difesa e la valorizzazione degli scavi di Pompei, costituendo un argine all'imminente minaccia dell'aggressione edilizia, contribuiscono anche a un moderno assetto della città, ad un diverso e democratico uso del territorio, alla tutela del patrimonio ambientale.

Con l'articolo 3 la Soprintendenza alle antichità di Napoli e di Caserta è tenuta a tramettere, entro tre mesi dall'avvenuto accreditamento, le perizie e i progetti al Ministero per i beni culturali e ambientali che, a sua volta, dovrà provvedere, alla parte di sua competenza, entro tre mesi.

Sappiamo che altri problemi, pur essi urgenti, non vengono affrontati nel presente disegno di legge: inadeguato alla vastità del complesso archeologico è il personale tecnico (assistenti, operatori tecnici, muratori, eccetera); del tutto insufficiente è il numero degli addetti al servizio di custodia e di vigilanza. Sappiamo che gli stanziamenti ordinari non bastano, essendo, tra l'altro, una parte di essi assorbiti dalle spese per il diserbamento e per altre opere di normale manutenzione e conservazione.

Tuttavia, mentre con la legge n. 44 del 1° marzo 1975 e con altri provvedimenti legislativi, annunciati dal Ministro per i beni culturali e ambientali, relativi all'ampliamento dei ruoli del personale di custodia, Pompei potrà disporre di un numero di custodi corrispondenti alle reali esigenze, si spera anche che gli scavi possano, al più presto, avere il personale tecnico e specializzato necessario, principalmente, per la normale conservazione del patrimonio.

Il nostro disegno di legge di finanziamento straordinario per la tutela e per la salvezza di Pompei vuole così anche richiamare il Governo sull'urgenza di un aumento della spesa per i beni culturali e sull'adozione di tutte quelle misure che devono essere rivolte, senza ulteriori indugi, alla promozione e alla valorizzazione di tutto il nostro patrimonio: occorre, perciò, andare, come prima si accennava, ad una profonda riforma dell'amministrazione, fondata su una moderna politica del bene culturale, su strutture democratiche, sul decentramento, sul ruolo insostituibile delle Regioni e degli enti locali; occorre, cioè, andare ad una riforma, che corrisponda alle esigenze di civiltà, di progresso, di cultura del popolo italiano.

Onorevoli senatori, nel sottoporre alla vostra approvazione il presente disegno di legge, ci sorregge la fiducia che il vostro voto favorevole rappresenti, dinanzi al Paese, l'impegno del Parlamento non solo per la salvezza di Pompei, ma di tutto quel nostro prezioso patrimonio che appartiene certo alla civiltà del nostro popolo, ma che appartiene insieme alla civiltà di tutti gli uomini.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È disposto a favore della Soprintendenza alle antichità di Napoli e Caserta un finanziamento straordinario di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo sull'esercizio finanziario 1975 e lire 500 milioni rispettivamente sugli esercizi finanziari 1976, 1977, 1978 e 1979, per opere di manutenzione, restauro, salvaguardia e valorizzazione della zona archeologica di Pompei scavi.

**Art. 2.**

Il finanziamento di cui all'articolo 1 è destinato al restauro e alla protezione delle strutture e decorazioni degli edifici, nonchè degli oggetti mobili, alla ristrutturazione dei laboratori e dei servizi, al completamento della recinzione del complesso archeologico, alla costruzione dell'*Antiquarium*, al proseguimento dei lavori di scavo e alle spese per gli espropri occorrenti.

**Art. 3.**

Il Ministro per i beni culturali e ambientali accrediterà entro il mese di gennaio di ciascun anno finanziario la somma di cui all'articolo 1 della presente legge. Per il primo stanziamento l'accredito avverrà entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La Soprintendenza alle antichità di Napoli e di Caserta trasmetterà, entro tre mesi dall'avvenuto accredito, le perizie e i progetti relativi ai lavori da eseguire al suddetto Ministero, il quale, entro tre mesi dalla loro presentazione, provvederà alla definitiva approvazione.

**Art. 4.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finan-

ziario 1975, mediante riduzione di lire 1 miliardo del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno; per i successivi esercizi finanziari, a carico di appositi capitoli da iscriversi sullo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.